

OGGETTO: Modifica del Regolamento edilizio comunale. Annullamento deliberazione consiliare Nr. 10 dd. 23 gennaio 2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'esigenza di modificare il Regolamento edilizio comunale, approvato con propria deliberazione Nr. 16 dd. 21 marzo 1991, divenuta esecutiva ai sensi di legge, al fine di disciplinare autonomamente i requisiti igienico-sanitari degli edifici che non abbiano carattere di permanente residenzialità.

Vista la proposta di modifica del regolamento edilizio comunale mediante l'inserimento dell'art. 58 bis in tema di "requisiti igienico – sanitari per il recupero degli edifici a fini di residenza che non abbia carattere di permanenza", come descritto nell'alleato foglio.

Visto che sulla proposta di modifica del Regolamento edilizio comunale è stato acquisito il parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Direzione Igiene e Sanità' Pubblica, di cui alla ota dd. 3 febbraio 2003, prot. Nr. 6.04/365/03, agli atti del prot. comunale

Visto, inoltre, che si rende necessario annullare la propria deliberazione Nr. 10 dd. 23 gennaio 2003 di modifica del Regolamento edilizio comunale in quanto in contrasto con il parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sopra citata.

Visti gli artt. 21 e 22 della L.P. 5 settembre 1991, Nr. 22 e ss.mm. ed integrazioni.

Visto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, espresso, nell'ambito delle sue competenze, dal Segretario comunale.

Ad unanimità di voti espressi a norma di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la modifica del Regolamento edilizio comunale, consistente nell'introduzione dell'art. 58 bis "requisiti igienico – sanitari per il recupero degli edifici a fini di residenza che non abbia carattere di permanenza", come descritto nel foglio che, firmato dal Segretario comunale, viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
- 2) La presente deliberazione diviene esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, Nr. 4/L e ss.mm. ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, Nr. 13, si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

Allegato alla delibera N° 11

Giunta/Consiglio d.d. 16.06.2003

F.TO IL SEGRETARIO F.TO IL SINDACO

ART. 58 BIS

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI A FINI DI RESIDENZA CHE NON ABBAIA CARATTERE DI PERMANENZA



Negli interventi di recupero a fini abitativi degli edifici destinati originariamente ad attività agricole silvo-pastorali e di ristrutturazione di edifici abitativi esistenti, qualora non sia possibile rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 58 del presente Regolamento, e a condizione che:

- l'attività di residenza non abbia carattere di permanenza;
 - gli edifici siano posti in zone situate ad altitudine superiore a 900 metri s.l.m.;
 - venga data documentata dimostrazione dei motivi di natura tipologico-architettonica che non permettono il rispetto dei requisiti igienico – sanitari previsti dal precedente art. 58;
 - l'autorità sanitaria territorialmente competente valuti favorevolmente l'intervento;
- si applicano i seguenti requisiti igienico-sanitari:

1. Superfici minime degli alloggi

Non sono stabilite superfici minime degli alloggi e dei locali interni.

2. Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:

- da sorgenti integre;
- da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
- da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
- da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.

Va preferita l'iniziativa congiunta in forma consorziale qualora il numero degli edifici in rapporto al territorio lo renda possibile.

3. Altezze, rapporti di illuminazione, ecc.

- altezza minima interna dei locali abitabili, con esclusione degli avvolti, misurata all'intradosso del soffitto: 2,20 m;
- altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto: 1,80 m;
- rapporto di illuminazione e areazione 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
- locale igienico di almeno 2,00 mq. con wc e lavabo ed eventuale doccia, ma comunque munito di apertura esterna diretta, di ventilazione diretta sull'esterno o di ventilazione meccanica.

Sono ammessi, altezze interne e rapporti di illuminazione e areazione minori a quelli di cui sopra, dove la specifica categoria di intervento imponga il mantenimento della attuale posizione dei solai esistenti ovvero il rispetto della partitura e delle dimensioni delle aperture esistenti.

4. Scarichi

Lo smaltimento dei reflui può avvenire in una delle seguenti forme:

- tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile;
- tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico;
- previa perizia geologica per aree omogenee e relativa verifica della posizione delle opere di presa captate e delle sorgenti non captate tramite dispersione in terreni poco o nulla permeabili, ovvero con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità ove i terreni siano in tutto o in parte permeabili;
- tramite vasche di decantazione e successiva fitodepurazione.

Lo smaltimento dei reflui può avvenire in una delle seguenti forme:

- tramite allacciamento alla rete fognaria esistente, ove possibile;
- tramite collettore comune e realizzazione consorziale di depuratore biologico;
- previa perizia geologica per aree omogenee e relativa verifica della posizione delle opere di presa captate e delle sorgenti non captate tramite dispersione in terreni poco o nulla permeabili, ovvero con pozzo a tenuta da svuotare con periodicità ove i terreni siano in tutto o in parte permeabili;
- tramite vasche di decantazione e successiva fitodepurazione.

OGGETTO: Modifica del Regolamento edilizio comunale. Annullamento deliberazione consiliare Nr. 10 dd. 23 gennaio 2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'esigenza di modificare il Regolamento edilizio comunale, approvato con propria deliberazione Nr. 16 dd. 21 marzo 1991, divenuta esecutiva ai sensi di legge, al fine di disciplinare autonomamente i requisiti igienico-sanitari degli edifici che non abbiano carattere di permanente residenzialità.

Vista la proposta di modifica del regolamento edilizio comunale mediante l'inserimento dell'art. 58 bis in tema di "requisiti igienico – sanitari per il recupero degli edifici a fini di residenza che non abbia carattere di permanenza", come descritto nell'alleato foglio.

Visto che sulla proposta di modifica del Regolamento edilizio comunale è stato acquisito il parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Direzione Igiene e Sanità' Pubblica, di cui alla ota dd. 3 febbraio 2003, prot. Nr. 6.04/365/03, agli atti del prot. comunale

Visto, inoltre, che si rende necessario annullare la propria deliberazione Nr. 10 dd. 23 gennaio 2003 di modifica del Regolamento edilizio comunale in quanto in contrasto con il parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sopra citata.

Visti gli artt. 21 e 22 della L.P. 5 settembre 1991, Nr. 22 e ss.mm. ed integrazioni.

Visto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, espresso, nell'ambito delle sue competenze, dal Segretario comunale.

Ad unanimità di voti espressi a norma di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, la modifica del Regolamento edilizio comunale, consistente nell'introduzione dell'art. 58 bis "requisiti igienico – sanitari per il recupero degli edifici a fini di residenza che non abbia carattere di permanenza", come descritto nel foglio che, firmato dal Segretario comunale, viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
- 2) La presente deliberazione diviene esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, Nr. 4/L e ss.mm. ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, Nr. 13, si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

Allegato alla delibera N° 11

Giunta/Consiglio d.d. 16.06.2003

F.TO IL SEGRETARIO F.TO IL SINDACO

ART. 58 BIS

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI A FINI DI RESIDENZA CHE NON ABBAIA CARATTERE DI PERMANENZA



Negli interventi di recupero a fini abitativi degli edifici destinati originariamente ad attività agricole silvo-pastorali e di ristrutturazione di edifici abitativi esistenti, qualora non sia possibile rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 58 del presente Regolamento, e a condizione che:

- l'attività di residenza non abbia carattere di permanenza;
 - gli edifici siano posti in zone situate ad altitudine superiore a 900 metri s.l.m.;
 - venga data documentata dimostrazione dei motivi di natura tipologico-architettonica che non permettono il rispetto dei requisiti igienico – sanitari previsti dal precedente art. 58;
 - l'autorità sanitaria territorialmente competente valuti favorevolmente l'intervento;
- si applicano i seguenti requisiti igienico-sanitari:

1. Superfici minime degli alloggi

Non sono stabilite superfici minime degli alloggi e dei locali interni.

2. Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:

- da sorgenti integre;
- da pozzi debitamente autorizzati a scopo potabile;
- da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
- da acque piovane raccolte in vasche di decantazione di idonea dimensione e rese potabili con trattamenti opportuni.

Va preferita l'iniziativa congiunta in forma consorziale qualora il numero degli edifici in rapporto al territorio lo renda possibile.

3. Altezze, rapporti di illuminazione, ecc.

- altezza minima interna dei locali abitabili, con esclusione degli avvolti, misurata all'intradosso del soffitto: 2,20 m;
- altezza interna media ponderale dei locali in sottotetto: 1,80 m;
- rapporto di illuminazione e areazione 1/16 della superficie di pavimento di ciascun locale;
- locale igienico di almeno 2,00 mq. con wc e lavabo ed eventuale doccia, ma comunque munito di apertura esterna diretta, di ventilazione diretta sull'esterno o di ventilazione meccanica.

Sono ammessi, altezze interne e rapporti di illuminazione e areazione minori a quelli di cui sopra, dove la specifica categoria di intervento imponga il mantenimento della attuale posizione dei solai esistenti ovvero il rispetto della partitura e delle dimensioni delle aperture esistenti.

4. Scarichi